

PARLAMENTO EUROPEO

2004



2009

Commissione per i problemi economici e monetari

2008/0016(COD)

5.6.2008

PARERE

della commissione per i problemi economici e monetari

destinato alla commissione per l'industria, la ricerca e l'energia

sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili
(COM(2008)0019 – C6-0046/2008 – 2008/0016(COD))

Relatrice per parere: Mariela Velichkova Baeva

PA_Legam

BREVE MOTIVAZIONE

La proposta di direttiva sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili costituisce una proposta relativa ad una normativa importante.

La direttiva dovrebbe garantire il massimo utilizzo di meccanismi di mercato flessibili, al fine di raggiungere gli ambiziosi obiettivi relativi alla quota di fonti energetiche rinnovabili (FER) nell'ambito del consumo complessivo di energia.

I fattori che influiscono sul settore dell'energia, ovvero la domanda, l'offerta, la carenza di risorse e la loro gestione razionale ed efficiente, l'impatto ambientale e gli stress climatici, per citarne solo alcuni, fanno sì che siano necessarie modalità alternative per la produzione di energia, da integrare nei sistemi di fornitura energetica. Le tecnologie rinnovabili consentono di sopperire alla carenza di combustibili fossili interni e contribuire al costante sviluppo economico in una prospettiva di lungo periodo. Gli sforzi volti ad armonizzare e allineare le politiche energetiche a livello comunitario si rivelano complessi e richiedono una massa critica di sostegno e investimenti. Le parti interessate chiedono politiche comuni chiare, coerenti e armonizzate, intese ad affrontare le inefficienze derivanti da talune norme, regolamenti e prassi nazionali.

La creazione di strumenti di sostegno finanziario specifici costituisce un motore per lo sviluppo del mercato delle energie rinnovabili. L'idea di un mercato europeo delle garanzie di origine (GO) rappresenta un meccanismo di sostegno destinato a completare i regimi di sostegno nazionali, pur garantendo la salvaguardia degli impegni relativi al quadro di sostegno nazionale, l'impegno delle autorità nazionali su applicazioni locali specifiche delle FER, lo sviluppo delle FER e riducendo al minimo l'impatto sui relativi bilanci nazionali e, a livello europeo, sviluppando le FER a costi molto ridotti, grazie al funzionamento efficiente del mercato.

La direttiva proposta dovrebbe garantire il buon funzionamento di questo meccanismo di sostegno.

Pertanto, la proposta viene emendata al fine di garantire alcune condizioni necessarie per la nascita di un mercato delle GO efficiente che, in futuro, dovrà essere esaminato.

Il sistema delle GO potrebbe riguardare tutte le fonti energetiche rinnovabili. I vari tipi di garanzie d'origine [per l'elettricità prodotta da fonti energetiche rinnovabili, le apparecchiature di produzione del calore e di freddo da fonti di energia rinnovabile e l'energia da fonti rinnovabili nei trasporti] dovrebbero essere intercambiabili e scambiate sul mercato. Le GO dovrebbero, per quanto possibile, servire a valutare la quota delle energie rinnovabili degli Stati membri, l'obiettivo complessivo intersettoriale di uno Stato membro (elettricità, riscaldamento e raffreddamento, trasporti) e la possibile suddivisione degli obblighi tra gli stessi settori. Ad esempio, al fine di rispettare i propri obblighi, il settore dei trasporti potrebbe finanziare lo sviluppo dell'elettricità prodotta da fonti energetiche rinnovabili mediante l'acquisizione di GO dal settore dell'elettricità.

L'ambizioso obiettivo europeo in materia di FER può essere raggiunto anche se la direttiva affronterà in modo adeguato i principali ostacoli allo sviluppo delle energie rinnovabili e alla

loro integrazione nei sistemi di fornitura elettrica, tenendo in debito conto le capacità fisiche della rete. La sicurezza dell'approvvigionamento, fattore importante per tutta la catena energetica, e le complesse interazioni all'interno della rete di trasmissione dovrebbero fare in modo che si cerchi di mantenere un'alimentazione di fonti energetiche rinnovabili, mediante meccanismi di assegnazione sofisticati per la produzione convenzionale.

Occorrerebbe tenere conto della presupposizione secondo la quale la produzione di energia da fonti rinnovabili sarebbe più costosa rispetto alla produzione a partire da fonti non rinnovabili, in modo da distinguere i costi diretti aggiuntivi per la produzione di elettricità dai costi indiretti aggiuntivi relativi alla costruzione della necessaria infrastruttura di rete per la trasmissione e la distribuzione.

A livello nazionale, lo sviluppo dell'elettricità prodotta da fonti energetiche rinnovabili richiede ulteriori investimenti locali per il collegamento, l'ampliamento e il potenziamento della rete.

Occorrerebbe affrontare ed esaminare i tempi eccessivamente lunghi necessari per la pianificazione, concessione di licenze e costruzione di nuove infrastrutture energetiche, ai fini della semplificazione e di una loro riduzione, ove possibile. A livello europeo, bisognerebbe promuovere gli investimenti relativi all'infrastruttura di rete necessaria per il trasporto transfrontaliero.

Per quanto concerne il potenziale di elettricità prodotta a partire da energie rinnovabili disponibile in zone diverse da quelle di consumo, è necessaria la nuova infrastruttura di rete per trasferire cospicui flussi energetici dai luoghi di produzione a quelli di consumo.

Inoltre, come detto in precedenza, lo sviluppo delle FER comporta costi diretti e indiretti (quali ad esempio, i potenziamenti della rete elettrica, ecc.). Un mercato europeo delle garanzie d'origine efficiente deve contribuire ampiamente a ridurre al minimo i costi diretti aggiuntivi. D'altro canto, i costi indiretti aggiuntivi richiedono disposizioni specifiche di promozione, di cui difficilmente si può occupare un mercato delle garanzie d'origine. Ai sensi del principio di solidarietà, occorrerebbe prevedere un maggiore ricorso al Fondo di coesione, al Fondo europeo di sviluppo regionale o la creazione di un Fondo europeo per le fonti energetiche rinnovabili.

Le fonti energetiche alternative non sono una soluzione miracolosa e non basteranno da sole a risolvere l'equazione domanda-offerta. Tuttavia, il loro sviluppo contribuirà alla sostenibilità e alla qualità della vita. Una politica energetica coerente darà risultati nel lungo periodo ed è fondamentale una sinergia delle politiche.

EMENDAMENTI

La commissione per i problemi economici e monetari invita la commissione per l'industria, la ricerca e l'energia, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

Emendamento 1

Proposta di direttiva Considerando 2

Testo della Commissione

(2) In particolare, il maggiore ricorso ai biocarburanti per autotrazione è uno degli strumenti **più efficaci** con il quale la Comunità può ridurre la sua dipendenza dalle importazioni di petrolio, settore in cui il problema della sicurezza degli approvvigionamenti è più acuto, e influenzare il mercato dei carburanti per autotrazione.

Emendamento

(2) In particolare, il maggiore ricorso ai biocarburanti **sostenibili e di seconda generazione** per autotrazione è uno degli strumenti con il quale la Comunità può ridurre la sua dipendenza dalle importazioni di petrolio, settore in cui il problema della sicurezza degli approvvigionamenti è più acuto, e influenzare il mercato dei carburanti per autotrazione.

Emendamento 2

Proposta di direttiva Considerando 9

Testo della Commissione

(9) Le situazioni di partenza, le possibilità di sviluppo dell'energia da fonti rinnovabili e il mix energetico variano da uno Stato membro all'altro. Occorre pertanto tradurre l'obiettivo generale del 20% in obiettivi individuali per ogni Stato membro, procedendo ad un'allocazione giusta e adeguata che tenga conto della diversa situazione di partenza e delle possibilità di ogni Stato membro, ivi compreso il livello attuale delle energie rinnovabili e del mix energetico. A questo scopo, occorre ripartire l'aumento complessivo richiesto dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili tra gli Stati membri sulla base di un aumento uguale della quota di ogni Stato membro ponderato in funzione del rispettivo prodotto interno lordo e modulato in modo da tenere conto della situazione di partenza, ed effettuando i calcoli in termini

Emendamento

(9) Le situazioni di partenza, le possibilità di sviluppo dell'energia da fonti rinnovabili e il mix energetico variano da uno Stato membro all'altro. Occorre pertanto tradurre l'obiettivo generale del 20% in obiettivi individuali per ogni Stato membro, procedendo ad un'allocazione giusta e adeguata che tenga conto della diversa situazione di partenza e delle possibilità di ogni Stato membro, ivi compreso il livello attuale delle energie rinnovabili e del mix energetico. A questo scopo, occorre ripartire l'aumento complessivo richiesto dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili tra gli Stati membri sulla base di un aumento uguale della quota di ogni Stato membro ponderato in funzione del rispettivo prodotto interno lordo e modulato in modo da tenere conto della situazione di partenza, ed effettuando i calcoli in termini

di consumo energetico finale.

di consumo energetico finale. ***Non va altresì trascurato l'impegno finora profuso dagli Stati membri in merito all'uso dell'energia da fonti rinnovabili.***

Motivazione

È necessario garantire che si tenga debitamente conto dell'impegno finora profuso dagli Stati membri.

Emendamento 3

**Proposta di direttiva
Considerando 30**

Testo della Commissione

(30) I costi della connessione alla rete elettrica di nuovi produttori di elettricità da fonti energetiche rinnovabili devono essere oggettivi, trasparenti e non discriminatori, e devono tenere in debito conto i benefici apportati alla rete dalla connessione degli impianti di generazione.

Emendamento

(30) I costi della connessione alla rete elettrica di nuovi produttori di elettricità da fonti energetiche rinnovabili devono essere oggettivi, trasparenti e non discriminatori, e devono tenere in debito conto i benefici apportati alla rete dalla connessione degli impianti di generazione. ***I costi dovrebbero essere sostenuti dai produttori che richiedono di essere connessi alla rete.***

Motivazione

I principi della trasparenza, dell'oggettività e della non discriminazione, così come la logica economica, sono essenziali ai fini di un funzionamento efficiente del mercato europeo dell'elettricità. Le connessioni alla rete ("ultimo chilometro") portano beneficio unicamente ai rispettivi produttori, beneficio che non è condiviso dagli altri utenti della rete. Inoltre i costi sostenuti per la connessione di nuovi produttori dipendono in primo luogo dall'ubicazione dei siti di produzione che è stabilita dai produttori.

Emendamento 4

**Proposta di direttiva
Considerando 31**

Testo della Commissione

(31) In determinate circostanze non è

Emendamento

(31) In determinate circostanze non è

possibile assicurare integralmente la trasmissione e la distribuzione di elettricità prodotta da fonti energetiche rinnovabili senza compromettere l'affidabilità e la sicurezza della rete. In tali circostanze può essere opportuno **accordare compensazioni finanziarie ai predetti produttori.**

possibile assicurare integralmente la trasmissione e la distribuzione di elettricità prodotta da fonti energetiche rinnovabili senza compromettere l'affidabilità e la sicurezza della rete. In tali circostanze può essere opportuno **ridurre l'alimentazione senza fornire alcuna compensazione finanziaria.**

Motivazione

La trasmissione e la distribuzione dell'energia rinnovabile sono limitate dalle capacità fisiche della rete. Conseguentemente, in talune circostanze, la produzione di detta energia deve essere diminuita per adeguarla ai limiti fisici della rete. Tale limitazione è una conseguenza delle leggi di Kirchhoff. Le riduzioni nella generazione di energia dei produttori di energia rinnovabile dovrebbero essere a carico degli stessi. Lo stesso avviene per gli impianti convenzionali. Risulta inopportuno accordare compensazioni.

Emendamento 5

Proposta di direttiva Considerando 33

Testo della Commissione

(33) L'interconnessione tra paesi facilita l'integrazione dell'elettricità prodotta da fonti rinnovabili. Oltre ad attenuare la variabilità, l'interconnessione consente di ridurre i costi di bilanciamento e stimola una reale concorrenza che riduce i prezzi e sostiene lo sviluppo delle reti. Inoltre, la condivisione e l'uso ottimale delle capacità di trasmissione possono contribuire ad evitare l'eccesso di nuove costruzioni.

Emendamento

soppresso

Motivazione

Il concetto è sbagliato. La variabilità deve essere gestita nel quadro di un blocco di controllo, dato che la struttura dei blocchi è parte di un sistema energetico interconnesso. Il bilanciamento dell'elettricità deve essere fornito prevalentemente su base locale. In caso di spostamenti su lunga distanza, la capacità inutilizzata deve essere riservata dato che la necessità di bilanciamento non è prevedibile. Lo sviluppo della rete si basa, tra le altre cose, sugli incentivi agli investimenti. Considerando l'obbligo imposto ai gestori di trasportare le rinnovabili, essi devono rafforzare la rete in previsione del picco di tale alimentazione. Sono questi i fattori che devono essere adeguatamente stimati.

Emendamento 6

Proposta di direttiva Considerando 40

Testo della Commissione

(40) I biocarburanti e gli altri bioliquidi prodotti a partire da materie prime coltivate nell'UE devono anche rispettare i requisiti ambientali UE del settore agricolo. Applicare detti criteri ai prodotti importati dai paesi terzi è amministrativamente e tecnicamente impossibile.

Emendamento

(40) I biocarburanti e gli altri bioliquidi prodotti a partire da materie prime coltivate nell'UE devono anche rispettare i requisiti ambientali UE del settore agricolo **e non devono mettere a rischio la produzione alimentare**. Applicare detti criteri ai prodotti importati dai paesi terzi è amministrativamente e tecnicamente impossibile.

Motivazione

Ci si deve avvicinare con cautela alla produzione di biocarburanti e bioliquidi nel contesto dell'aumento dei prezzi dei generi alimentari e delle sfide globali.

Emendamento 7

Proposta di direttiva Considerando 41

Testo della Commissione

(41) I criteri di sostenibilità ambientale sono efficaci soltanto se determinano un cambiamento del comportamento degli operatori del mercato. Gli operatori del mercato modificheranno il loro comportamento soltanto se il rispetto dei criteri per i biocarburanti e per gli altri bioliquidi determina un vantaggio in termini di prezzo rispetto ai prodotti che non rispettano detti criteri. Secondo il metodo dell'equilibrio di massa per la verifica della conformità, nella Comunità esiste una relazione fisica tra la produzione di biocarburanti e di altri bioliquidi che soddisfanno i criteri e il consumo di biocarburanti e di altri

Emendamento

soppresso

bioliquidi, che crea un equilibrio tra l'offerta e la domanda e garantisce un vantaggio in termini di prezzo superiore a quello che si ha in un sistema in cui questa relazione non esiste. Pertanto, per assicurare che i biocarburanti e gli altri bioliquidi che soddisfanno i criteri di sostenibilità ambientale possano essere venduti ad un prezzo superiore, mantenendo l'integrità del sistema ed evitando nello stesso tempo di imporre un onere non ragionevole alle imprese, occorre applicare il metodo dell'equilibrio di massa per la verifica della conformità. Occorre tuttavia valutare altri metodi di verifica.

Motivazione

I bioliquidi devono soddisfare i criteri della sostenibilità ambientale.

Emendamento 8

Proposta di direttiva Considerando 50

Testo della Commissione

(50) Una comunicazione periodica è necessaria per mantenere l'attenzione sui progressi nello sviluppo delle energie rinnovabili a livello nazionale e comunitario.

Emendamento

(50) E' necessario prevedere l'obbligo di una comunicazione periodica e non burocratica per mantenere l'attenzione sui progressi nello sviluppo delle energie rinnovabili a livello nazionale e comunitario.

Motivazione

La comunicazione deve avvenire in maniera non burocratica.

Emendamento 9

Proposta di direttiva Articolo 2 – lettera a)

Testo della Commissione

(a) "energia da fonti rinnovabili": fonti energetiche rinnovabili non fossili: eolica, solare, geotermica, dal moto ondoso, maremotrice, idraulica, biomassa, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas;

Emendamento

(a) "energia da fonti rinnovabili": fonti energetiche rinnovabili non fossili: eolica, solare, **dall'aria, dall'acqua, dalla terra**, geotermica, dal moto ondoso, maremotrice, idraulica, biomassa, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas;

Motivazione

L'aria, l'acqua e la terra sono fonti energetiche rinnovabili ampiamente usate dalle pompe di calore e riconosciute come tali dai parametri comunitari stabiliti per l'eco-etichettatura delle suddette pompe. Le specificità tecnologiche delle pompe di calore consentono a tali fonti di produrre e fornire calore altamente efficiente. Conseguentemente, se la definizione sarà ampliata con l'inclusione di suddette fonti ne deriverà un chiarimento del potenziale da sfruttare. Inoltre, la tecnologia specifica usata dalle pompe di calore consente la trasmissione di energia dall'aria, acqua e terra tramite il ricorso alla loro temperatura, positiva o negativa, per il riscaldamento o il raffreddamento. Mirando al conseguimento dell'obiettivo del 20% dell'energia derivante da fonti rinnovabili entro il 2020, la proposta della Commissione dovrebbe includere un elenco più completo delle fonti rinnovabili. In tale prospettiva, il testo della Commissione dovrebbe includere l'aria, l'acqua e la terra.

Emendamento 10

Proposta di direttiva Articolo 6 – titolo

Testo della Commissione

Garanzie di origine dell'elettricità e del riscaldamento e raffreddamento prodotti da fonti energetiche rinnovabili

Emendamento

Garanzie di origine dell'elettricità e del riscaldamento e raffreddamento **e dei trasporti** prodotti da fonti energetiche rinnovabili

Motivazione

Il sistema GO deve coprire tutte le fonti rinnovabili.

Emendamento 11

Proposta di direttiva

Articolo 6 – paragrafo 2 – lettera b) – punto i)

Testo della Commissione

(i) l'elettricità; *o*

Emendamento

(i) l'elettricità;

Emendamento 12

Proposta di direttiva

Articolo 6 – paragrafo 2 – lettera b) – punto ii)

Testo della Commissione

(ii) il riscaldamento e/o il raffreddamento;

Emendamento

(ii) il riscaldamento e/o il raffreddamento;
o

Emendamento 13

Proposta di direttiva

Articolo 6 – paragrafo 2 – lettera b) – punto ii bis) (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(ii bis) trasporti.

Motivazione

Il sistema GO deve coprire tutte le fonti rinnovabili.

Emendamento 14

Proposta di direttiva

Articolo 9 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Gli Stati membri la cui quota di energia da fonti rinnovabili è pari o superiore alla traiettoria indicativa di cui all'allegato I, parte B ***nel biennio immediatamente precedente*** possono chiedere agli organismi competenti designati ai sensi

Emendamento

(1) Gli Stati membri la cui quota di energia da fonti rinnovabili è pari o superiore alla traiettoria indicativa di cui all'allegato I, parte B ***conformemente al piano d'azione nazionale*** possono chiedere agli organismi competenti designati ai sensi dell'articolo 7

dell'articolo 7 di trasferire ad un altro Stato membro le garanzie di origine di cui è stato chiesto l'annullamento ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1. Dette garanzie di origine sono immediatamente annullate dall'organismo competente nello Stato membro ricevente.

di trasferire ad un altro Stato membro le garanzie di origine di cui è stato chiesto l'annullamento ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1. Dette garanzie di origine sono immediatamente annullate dall'organismo competente nello Stato membro ricevente.

Motivazione

I piani d'azione nazionali dovrebbero essere un parametro di valutazione per gli Stati membri.

Emendamento 15

Proposta di direttiva Articolo 9 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Gli Stati membri possono creare un sistema di autorizzazione preliminare per il trasferimento delle garanzie di origine a o da soggetti in altri Stati membri se, in mancanza di un tale sistema, il trasferimento delle garanzie di origine a o dallo Stato membro interessato potrebbe pregiudicare la loro capacità di garantire un approvvigionamento energetico sicuro ed equilibrato o di compromettere il conseguimento degli obiettivi ambientali sui quali si basa il loro regime di sostegno.

Gli Stati membri possono creare un sistema di autorizzazione preliminare per il trasferimento di garanzie di origine a soggetti in altri Stati membri se, in mancanza di un tale sistema, il trasferimento delle garanzie di origine potrebbe pregiudicare la loro capacità di rispettare le disposizioni dell'articolo 3, paragrafo 1 o di assicurare che la quota di energia da fonti rinnovabili sia in linea o superi la traiettoria indicativa di cui all'allegato I, parte B.

Il sistema di autorizzazione preliminare

Emendamento

soppresso

non costituisce un mezzo di discriminazione arbitraria.

Motivazione

Il sistema di commercializzazione da parte di alcuni soggetti ostacolerebbe le strategie nazionali di promozione e farebbe lievitare i prezzi connessi all'utilizzo delle energie rinnovabili, con la conseguenza di un considerevole aumento del prezzo dell'energia.

Emendamento 16

**Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 4**

Testo della Commissione

4. Gli Stati membri notificano alla Commissione ogni sistema di autorizzazione preliminare che intendono creare conformemente al paragrafo 2, nonché ogni sua modifica successiva.

La Commissione pubblica queste informazioni.

Emendamento

soppresso

Motivazione

Il sistema di commercializzazione da parte di alcuni soggetti ostacolerebbe le strategie nazionali di promozione e farebbe lievitare i prezzi connessi all'utilizzo delle energie rinnovabili, con la conseguenza di un considerevole aumento del prezzo dell'energia.

Emendamento 17

**Proposta di direttiva
Articolo 14 – paragrafo 1**

Testo della Commissione

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per sviluppare l'infrastruttura di rete in modo da far fronte all'ulteriore sviluppo della produzione di elettricità da fonti energetiche rinnovabili, ivi compresi gli interconnettori tra gli Stati membri.

Emendamento

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per sviluppare l'infrastruttura di rete e per fornire incentivi a favore di tale sviluppo, in modo da far fronte all'ulteriore sviluppo della produzione di elettricità da fonti energetiche rinnovabili, ivi compresi gli interconnettori tra gli Stati membri.

Motivazione

L'obbligo e il compito di adoperarsi a favore della topologia di rete più efficiente in termini di garanzia dell'approvvigionamento nazionale ricadono sui gestori di rete. Essi ricevono benefici sulla base dell'efficienza, valutata dal legislatore nazionale. Interconnettori aggiuntivi aumenterebbero il commercio, ma tali vantaggi dovrebbero essere riconosciuti dal legislatore.

Emendamento 18

Proposta di direttiva Articolo 14 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Mantenendo inalterata l'affidabilità e la sicurezza della rete, gli Stati membri assicurano che i gestori della rete di trasmissione e della rete di distribuzione presenti sul loro territorio assicurino la trasmissione e la distribuzione dell'elettricità prodotta da fonti energetiche rinnovabili. Essi provvedono altresì affinché l'elettricità prodotta da fonti energetiche rinnovabili abbia un accesso prioritario alla rete. Nel dispacciamento degli impianti di produzione dell'elettricità, i gestori della rete di trasmissione danno la priorità agli impianti di produzione che utilizzano le fonti energetiche rinnovabili nella misura consentita dalla sicurezza del sistema elettrico nazionale.

Emendamento

2. Mantenendo inalterata l'affidabilità e la sicurezza della rete, gli Stati membri assicurano che i gestori della rete di trasmissione e della rete di distribuzione presenti sul loro territorio assicurino la trasmissione e la distribuzione dell'elettricità prodotta da fonti energetiche rinnovabili, **garantendo al contempo la sicurezza dell'approvvigionamento**. Essi provvedono altresì affinché l'elettricità prodotta da fonti energetiche rinnovabili abbia un accesso prioritario alla rete. Nel dispacciamento degli impianti di produzione dell'elettricità, i gestori della rete di trasmissione danno la priorità agli impianti di produzione che utilizzano le fonti energetiche rinnovabili nella misura consentita dalla sicurezza del sistema elettrico nazionale.

Motivazione

Non è possibile mettere a rischio la sicurezza dell'approvvigionamento.

Emendamento 19

Proposta di direttiva Articolo 14 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione

3. Gli Stati membri impongono ai gestori

PE404.774v02-00

Emendamento

3. Gli Stati membri impongono ai gestori

14/18

AD\726856IT.doc

della rete di trasmissione e della rete di distribuzione l'obbligo di elaborare e pubblicare norme standard in materia di assunzione e ripartizione dei costi degli adattamenti tecnici, quali le connessioni alla rete e il potenziamento della rete, necessari per integrare i nuovi produttori che immettono nella rete interconnessa l'elettricità prodotta da fonti energetiche rinnovabili.

della rete di trasmissione e della rete di distribuzione l'obbligo di elaborare e pubblicare norme standard in materia di assunzione e ripartizione dei costi degli adattamenti tecnici, quali le connessioni alla rete e il potenziamento della rete, necessari per integrare i nuovi produttori che immettono nella rete interconnessa l'elettricità prodotta da fonti energetiche rinnovabili. ***I costi di connessione alla rete ("connessione ultimo chilometro") sono sostenuti dal produttore.***

Motivazione

I gestori di rete devono indicare il punto di connessione più adeguato sulla base di obiettivi tecnici. L' "ultimo chilometro" va a beneficio unicamente del produttore. Pertanto, secondo le norme per i produttori di energia convenzionale, ciò si riferisce anche alle rinnovabili e alla cogenerazione di energia elettrica e termica. Se un produttore per qualsiasi motivo arresta l'impianto di produzione, l'"ultimo chilometro" diviene un costo irrecuperabile. Deve essere pertanto incluso nel piano di attività del produttore e non andare a carico di parti terze.

Emendamento 20

Proposta di direttiva Articolo 14 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. Se necessario, gli Stati membri possono imporre ai gestori della rete di trasmissione e della rete di distribuzione l'obbligo di sostenere, in tutto o in parte, i costi di cui al paragrafo 3. Entro il 30 giugno 2011, e successivamente ogni due anni, gli Stati membri rivedono il quadro e le norme per l'assunzione e la ripartizione dei costi di cui al paragrafo 3 e adottano le misure necessarie per migliorarli, in modo da assicurare l'integrazione dei nuovi produttori ai sensi del predetto paragrafo.

Emendamento

4. Se necessario, gli Stati membri possono imporre ai gestori della rete di trasmissione e della rete di distribuzione l'obbligo di sostenere, in tutto o in parte, i costi ***del necessario potenziamento della rete*** di cui al paragrafo 3. ***Tali costi possono essere integrati nelle tariffe di rete dei gestori della rete e non formano parte di alcuna normativa in materia di incentivi.*** Entro il 30 giugno 2011, e successivamente ogni due anni, gli Stati membri rivedono il quadro e le norme per l'assunzione e la ripartizione dei costi di cui al paragrafo 3 e adottano le misure necessarie per migliorarli, in modo da assicurare l'integrazione dei nuovi produttori ai sensi del predetto paragrafo.

Motivazione

Se la volontà politica di sovvenzionare determinate fonti crea una necessità di investimenti aggiuntivi per il gestore della rete, tali costi devono essere riconosciuti, indipendentemente dal regime normativo di promozione in atto. Per quanto il progetto di realizzazione del gestore della rete debba essere efficiente, è preferibile che il legislatore effettui un controllo ex ante.

Emendamento 21

Proposta di direttiva Articolo 14 – paragrafo 6

Testo della Commissione

6. La ripartizione dei costi di cui **al paragrafo 3** è attuata mediante un meccanismo basato su criteri oggettivi, trasparenti e non discriminatori che tiene conto dei benefici che i produttori già connessi o che si conetteranno in seguito e i gestori della rete di trasmissione e della rete di distribuzione traggono dalle connessioni.

Emendamento

6. La ripartizione dei costi di cui **ai paragrafi 3 e 4** è attuata mediante un meccanismo basato su criteri oggettivi, trasparenti e non discriminatori che tiene conto dei benefici che i produttori già connessi o che si conetteranno in seguito e i gestori della rete di trasmissione e della rete di distribuzione traggono dalle connessioni, **nonché del contributo dei nuovi impianti al perseguimento degli obiettivi dell'Unione nella lotta contro il cambiamento climatico.**

Emendamento 22

Proposta di direttiva Articolo 15 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione

1. I biocarburanti e gli altri bioliquidi sono presi in considerazione ai fini delle successive lettere a), b) e c) solo se rispettano i criteri definiti ai **paragrafi da 2 a 5**:

Emendamento

1. I biocarburanti e gli altri bioliquidi sono presi in considerazione ai fini delle successive lettere a), b) e c) solo se rispettano i criteri definiti ai **paragrafi da 1, lettera a) a 5**:

Motivazione

Modifica necessaria in quanto si definisce un nuovo criterio.

Emendamento 23

Proposta di direttiva Articolo 15 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis. L'utilizzo dei terreni per la produzione di biocarburanti e di altri bioliquidi non deve essere in concorrenza con l'utilizzo degli stessi per la produzione di alimenti.

Motivazione

È necessario vigilare affinché l'utilizzo di biocarburanti e di altri bioliquidi non pregiudichi la situazione alimentare.

PROCEDURA

Titolo	Energia prodotta a partire da fonti rinnovabili	
Riferimenti	COM(2008)0019 – C6-0046/2008 – 2008/0016(COD)	
Commissione competente per il merito	ITRE	
Parere espresso da Annuncio in Aula	ECON 19.2.2008	
Relatore per parere Nomina	Mariela Velichkova Baeva 11.3.2008	
Esame in commissione	5.5.2008	2.6.2008
Approvazione	3.6.2008	
Esito della votazione finale	+: 35	–: 3
	0: 0	
Membri titolari presenti al momento della votazione finale	Mariela Velichkova Baeva, Zsolt László Becsey, Pervenche Berès, Sharon Bowles, Udo Bullmann, Manuel António dos Santos, Jonathan Evans, Elisa Ferreira, José Manuel García-Margallo y Marfil, Jean-Paul Gauzès, Donata Gottardi, Benoît Hamon, Karsten Friedrich Hoppenstedt, Piia-Noora Kauppi, Wolf Klinz, Christoph Konrad, Guntars Krasts, Kurt Joachim Lauk, Andrea Losco, Astrid Lulling, Florencio Luque Aguilar, Hans-Peter Martin, John Purvis, Alexander Radwan, Bernhard Rapkay, Dariusz Rosati, Eoin Ryan, Antolín Sánchez Presedo, Olle Schmidt, Peter Skinner, Margarita Starkevičiūtė, Ivo Strejček, Ieke van den Burg, Cornelis Visser	
Supplenti presenti al momento della votazione finale	Mia De Vits, Harald Ettl, Margaritis Schinas, Theodor Dumitru Stolojan	